

## **L'"*animus discriminandi*" nell'insufficiente assegnazione di docenza specializzata per il sostegno.**

*Avv. Francesco Marcellino*

Ci siamo più volte soffermati sul tema della questione di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice civile in tema di docenza specializzata per il sostegno. Un ampio approfondimento nel testo dal titolo [Il riparto di Giurisdizione con riguardo all'insegnamento specializzato per il sostegno.](#)

Si ritiene che ogni qual volta si pone all'attenzione dell'operatore giudiziario uno specifico caso, sia opportuno compiere un controllo, al fine della valutazione del riparto di giurisdizione, rispetto alla modalità con cui si è verificata la fattispecie.

Con riguardo alle ipotesi di insufficiente assegnazione di docenza specializzata per il sostegno, già nel contributo sopra richiamato, si propose di ponderare le diverse modalità con le quali può verificarsi l'insufficiente assegnazione.

Pare da ultimo essersi formato una sorta di orientamento per cui se la fattispecie di tutela della docenza di sostegno debba invocarsi innanzi al Giudice Civile, ciò va compiuto con la speciale disciplina "anti-discriminazione" ex L. 67/06, a seguito della nota sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione.

E' notizia di questi giorni che il Tribunale Ordinario di Livorno ha emesso un'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., ai sensi della normativa c.d. "anti-discriminatoria" delle persone con disabilità, di cui alla L. 67/06, in un'ipotesi di insufficiente assegnazione di docenza di sostegno.

Come noto, statisticamente l'insufficiente assegnazione di docenza specializzata per il sostegno, rispetto al numero di ore indicate dal Piano Educativo Individualizzato, non è determinata da una volontà specifica o da una negligenza della dirigenza scolastica o del corpo docenti dell'istituto scolastico, ma da una limitata assegnazione di docenti specializzati per il sostegno da parte dell'USP - che a sua volta riceve le risorse messe a disposizione dal Ministero - rispetto alle "effettive esigenze rilevate" degli alunni con disabilità.

Pertanto, al fine di valutarci se l'insufficiente assegnazione di docenza di sostegno può rilevare quale condotta discriminatoria, si ritiene che debba verificarsi se la condotta (attiva o omissiva) sia connotata del c.d. *animus discriminandi*, ovvero della coscienza e volontà, anche con caratteristica di negligenza o imperizia, di ledere "quel" diritto a danno di "quella" specifica persona con disabilità e con la sussistenza di almeno uno dei caratteri previsti dall'art. 2 della L. 67/06.

Diversamente, senza uno specifico *animus discriminandi*, l'ipotesi di insufficiente assegnazione di docenza di sostegno può essere imputabile ad una *malpractice* amministrativa, che, in modo illegittimo, anziché prevedere organici di docenti di sostegno coerenti con le "effettive esigenze rilevate" determinate dai piani educativi individualizzati e dalle richieste di risorse di docenti di sostegno compiute dai dirigenti e pervenute agli Uffici scolastici, si connota per un'assegnazione irragionevolmente ed illegittimamente inferiore ma senza che in alcuno sia individuabile una specifica condotta (attiva o omissiva) di discriminazione.



Pertanto - come tra l'altro spesso avviene - potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui, la Dirigenza Scolastica, sebbene sulla base delle "effettive esigenze rilevate" per il tramite delle analisi dei singoli Piani Educativi Individualizzati abbia formulato adeguata richiesta di risorse di docenza di sostegno all'Ufficio Scolastico, si ritrovi, a seguito di un'assegnazione ridotta delle stesse, a dover procedere con un'assegnazione, al singolo alunno, di un limitato ore di docenza di sostegno. In un'ipotesi simili, appare difficile che si possa riscontrare un *animus discriminandi* in capo al Dirigente Scolastico o al Corpo Docenti, così come non è detto che possa e sia riscontrabile negli altri organismi scolastici che hanno contribuito alla formazione ed all'assegnazione degli organici.

Come più volte si è fatto osservare, è necessario che si riesca a far convivere meglio i principi giuslavoristici di accesso e di governo delle graduatorie e delle cattedre, con i diritti soggettivi degli alunni con disabilità e le loro "effettive esigenze" certificate. Qualificare così ogni condotta amministrativa, pur se illegittima e foriera di grave danno all'inclusione scolastica, automaticamente o direttamente come "discriminatoria", sol perchè abbia quale soggetto leso un alunno con disabilità, può condurre, nel tempo, ad un uso non appropriato di una previsione normativa che è, e rimane, a carattere eccezionale. E ciò, tra l'altro, in modo del tutto indifferente e non dipendente dalla questione di giurisdizione, stante che, la normativa anti-discriminatoria può essere invocata ed applicata anche dalla Giurisdizione Amministrativa.

Ciò, ovviamente, non significa che le previsioni di cui alla L. 67/06 non debbano essere invocate quali forme di tutela dai cittadini e dagli operatori giudiziari - chi scrive, oltre a redigere commenti scientifici anche per riviste internazionali, ha avuto modo di patrocinare con soddisfazione diversi giudizi secondo la legge "anti-discriminatoria" - ma, appunto, di utilizzarla in quelle ipotesi specifiche, non altrimenti efficacemente tutelabili e connotate da una condotta (attiva o omissiva) caratterizzata dall'*animus discriminandi*.

Catania 2 Marzo 2017

